

# FUTURO ATTUALE

PERIODICO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



## LE CONSULTAZIONI COVIP SU LIFE CYCLE E NUOVE PRESTAZIONI

In vista dell'entrata in vigore delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026, la Covip ha avviato due consultazioni pubbliche. La prima, con scadenza 21 maggio, riguarda lo Schema delle "Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi o le linee di investimento nei quali sono investiti i flussi contributivi derivanti da adesioni non esplicitate"; la seconda, con scadenza 28 maggio, concerne invece lo Schema delle "Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche".

Dal 1° luglio i nuovi assunti che non esprimeranno alcuna scelta entro 60 giorni dall'assunzione aderiranno automaticamente al fondo pensione collettivo di riferimento e le risorse saranno destinate a percorsi o linee di investimento coerenti con l'orizzonte temporale dell'iscritto. In precedenza, la linea residuale era rappresentata dal comparto garantito.

Come sottolinea la Covip, disporre di lunghi orizzonti temporali rispetto al pensionamento consente investimenti con rendimenti attesi più elevati, pur a fronte di maggiori rischi; avvicinandosi il pensionamento, meccanismi automatici di riduzione dell'esposizione agli strumenti rischiosi attenuano la probabilità di perdite significative.

Dal 1° luglio le prestazioni pensionistiche potranno essere erogate in forma di capitale fino a un massimo del 60%, in rendita vitalizia, in rendita a durata definita, tramite prelievi liberamente determinabili, mediante erogazione frazionata oppure in capitale per l'intero importo nei casi previsti dalla normativa.

La rendita a durata definita consiste in una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato al numero di

**#45 – MAGGIO 2026**

**IN QUESTO NUMERO...**

**LE CONSULTAZIONI COVIP SU LIFE CYCLE E NUOVE PRESTAZIONI**

a pagina 1

**LE PREVISIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

a pagina 2

**SI DIFFERISCE LA PORTABILITÀ DEL CONTRIBUTO DATORIALE AL 31 OTTOBRE**

a pagina 3

**SI INTRODUCE PER I FONDI PENSIONE LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

a pagina 4

anni residui. È prevista anche la possibilità di prelievi richiedibili, nel tempo, entro il limite delle rate maturate e non riscosse della stessa rendita.

L'erogazione frazionata del montante accumulato consiste invece in una prestazione rateizzata per un periodo predeterminato non inferiore a cinque anni.

La Covip conferma inoltre che le nuove prestazioni potranno essere erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e che il montante residuo resterà in gestione fino al completamento della fase di erogazione. Il montante dovrà essere riversato nel comparto più prudente, salvo diversa scelta dell'aderente al momento della richiesta o tramite successivo switch del comparto, nel rispetto del periodo minimo previsto dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica.

In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni, il montante residuo sarà riscattato dal soggetto indicato al momento dell'esercizio dell'opzione. La Covip evidenzia pertanto che le richieste prive di tale indicazione devono considerarsi incomplete.

Con riferimento all'erogazione frazionata, sono stati definiti periodicità e numero minimo di rate in cui suddividere il montante accumulato. Pur rimettendo tali aspetti all'autonomia delle singole forme pensionistiche, anche attraverso più opzioni rispondenti alle diverse esigenze degli aderenti, la Covip precisa che la periodicità non può essere inferiore al mese né superiore all'anno.

---

## IL CORNER DELL'EDUCATION

# LE PREVISIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

### PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

Le disposizioni riguardano l'anno 2026 e interessano i diversi canali di accesso al pensionamento.

**Non sono state rinnovate le misure sperimentali** che scadevano il 31 dicembre 2025, in vigore fino alla stessa data, vale a dire **quota 103 e opzione donna**.

Si proroga per il 2026 la sola Ape sociale, per i soggetti aventi ancora titolo.

Rimangono immutati per il 2026 i requisiti previsti per i canali di pensionamento ordinari, pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

Viene però abrogata la previsione, introdotta dalla precedente Legge di bilancio - e mai entrata in vigore perché ancora in redazione i relativi decreti attuativi - secondo cui, dal 1° gennaio 2025 si riconosceva ai soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, la possibilità di computare anche il valore delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare al fine del raggiungimento dell'importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale.

Conseguentemente, è abrogata anche la disposizione che prevedeva un aumento del requisito contributivo per l'accesso al pensio-

namento anticipato da parte dei lavoratori che intendevano esercitare la suddetta facoltà.

La Legge di Bilancio 2026 estende poi al nuovo anno l'ambito di applicabilità di un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

L'ampliamento di tale possibilità riguarda coloro che, nell'anno 2026, maturino il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta, in via generale, per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica.

L'incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell'accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro. Si prevede poi una riduzione del prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento in relazione all'aumento dell'aspettativa di vita, che decorrerà dal 2027: esso si applicherà nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, presumibilmente, nella misura di tre mesi.

Sono esclusi dall'incremento i lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti).

---

## SI DIFFERISCE LA PORTABILITA' DEL CONTRIBUTO DATORIALE AL 31 OTTOBRE

La legge di conversione del decreto PNRR differisce dal 1° luglio al 31 ottobre 2026 l'entrata in vigore della nuova disciplina sul diritto del lavoratore al versamento, verso una nuova forma pensionistica complementare prescelta, delle quote di TFR maturande e degli eventuali contributi del datore di lavoro. La novità era stata introdotta dalla Legge di bilancio 2026, che modifica la disciplina della portabilità della posizione individuale. Attualmente il trasferimento volontario della posizione può avvenire dopo due anni dall'adesione; non esistono invece vincoli temporali in caso di cambio lavoro, situazione nella quale è possibile aderire al fondo pensione collettivo previsto dalla contrattazione collettiva.

La normativa vigente prevede però che, nei trasferimenti volontari, il diritto al contributo datoriale possa essere limitato dalla contrattazione collettiva. La nuova disciplina elimina tale clausola, sopprimendo il riferimento ai limiti e alle modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Questa novità tende a favorire l'industria finanziaria che è pronta ad aggredire commercialmente il risparmio previdenziale dei lavoratori e delle lavoratrici, attualmente valorizzato in fondi pensione negoziali e preesistenti, la gran parte di origine contrattuale.

I Fondi pensione negoziali e preesistenti sono frutto della bilateralità, una conquista del mondo del lavoro, e sostengono l'economia reale molto più dell'industria finanziaria. Adottano, inoltre, politiche di sostenibilità particolarmente attente al lavoro dignitoso e alla decarbonizzazione. Nella sostanza, guardano al futuro delle persone, alla protezione della longevità e al futuro del nostro pianeta.

---

## SI INTRODUCE PER I FONDI PENSIONE LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

La legge di conversione del decreto PNRR interviene in materia di previdenza complementare introducendo anche per i fondi pensione sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che tali soggetti devono rispettare quando operano nei confronti di iscritti, pensionati e beneficiari.

Si uniforma allora la disciplina previdenziale a quanto già previsto in ambito bancario, finanziario e assicurativo così come era stato suggerito dalla Covip in occasione della presentazione dell'ultima Relazione annuale.

Dovrà essere ora la Autorità di vigilanza a disciplinare il nuovo Organismo con uno specifico regolamento le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente, volti ad assicurare l'imparzialità e indipendenza dello stesso organo e ad assicurare, attraverso tali procedure, la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Si specifica poi che tale regolamento della Covip definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime

Si stabilisce poi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 500.000 in caso di inadempimento

Viene ancora sottolineato come il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie è alternativo all'esperimento della procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali a cui è tenuto preliminarmente chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a determinate tipologie di controversie e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

Il decreto PNRR stabilisce poi che il finanziamento della medesima Covip può essere integrato mediante il versamento annuale da parte delle forme di previdenza complementare (di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni (in luogo dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati).

Si rafforza poi la Autorità di Vigilanza, prevedendosi che l'assunzione del suo personale avvenga mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami (indetti dalla medesima Covip e da svolgere secondo i bandi appositamente emanati), che prevedano la richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della medesima Commissione. Si prevede, da ultimo, che la Commissione possa inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.